

Come fare la valutazione dei rischi relativi al nuovo coronavirus?

Cominciano ad essere elaborati i primi modelli di valutazione del rischio biologico con specifico riferimento al rischio di contagio del nuovo coronavirus. La normativa, gli scenari standard possibili e le misure di prevenzione e protezione.

In questa fase di emergenza epidemiologica correlata alla diffusione del nuovo coronavirus (**Sars-CoV-2**), il nostro giornale sta raccogliendo informazioni che possano essere utili alle aziende e agli operatori per affrontare le problematiche che riguardano il mondo del lavoro.

E un tema da affrontare è sicuramente relativo alla **valutazione del rischio** che, come sappiamo e come ricordato in una recente intervista, deve comprendere anche il rischio biologico.

Per supportare aziende e operatori riceviamo e volentieri presentiamo un DVR - inviato ed elaborato da un nostro lettore, l'Ing. Andrea Ravanelli, insieme al Dott. Fabio Di Lorenzo e la Dott.essa Irene Aguzzi - relativo al rischio biologico del nuovo coronavirus. Un modello che può essere, in particolare per gli RSPP esterni, uno strumento agile per fronteggiare il variare quotidiano della situazione e per offrire indicazioni per una eventuale, laddove si ritenga necessario farlo, aggiornamento della valutazione dei rischi.

Chiaramente il documento non può essere applicato, tal quale, alle realtà che fanno deliberato uso di agenti biologici (laboratori, sanità ospedaliera ecc.).

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- Le richieste normative relative alla valutazione del rischio biologico
- Gli scenari standard e le misure di prevenzione possibili
- L'indice del documento

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0663] ?#>

Le richieste normative relative alla valutazione del rischio biologico

Nel documento "**Valutazione del rischio biologico. Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)**" si riportano non solo varie informative preliminari sui coronavirus (CoV) e sul nuovo coronavirus, ma anche diverse indicazioni normative.

In particolare il documento fornisce delle **risposte alle varie richieste normative** del D.Lgs. 81/2008 (Titolo X ? Esposizione ad agenti biologici).

Si ricorda che la normativa (art. 271) indica che il datore di lavoro nella valutazione del rischio (art. 17) tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

1. della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2
2. dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte
3. dei potenziali effetti allergici e tossici
4. della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta
5. delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio
6. del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Inoltre si segnala che il documento di cui all'articolo 17 deve essere integrato dai seguenti dati:

1. le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici
2. il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)
3. le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
4. i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate
5. il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico

Il modello si sofferma poi anche sull'articolo 272 comma 2, sull'articolo 273 comma 1, sull'articolo 278 comma 1 e sull'articolo 280 (registro degli esposti e degli eventi accidentali) e per ogni punto esplicitato, laddove applicabile in relazione alle caratteristiche del nuovo coronavirus, fornisce tutte le informazioni disponibili o rimanda alla lettura delle altre parti del documento.

Gli scenari standard e le misure di prevenzione possibili

Se parte della valutazione viene già condotta attraverso le varie risposte relative alle richieste normative citate, un'altra parte della valutazione è presente nel capitolo dedicato alla "**valutazione del rischio & misure di prevenzione e protezione**".

In questa parte si opta per una "**composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD**", di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni".

Si indica che l'eventuale modifica dello scenario di appartenenza "può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la 'data certa')" anche "mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro". Tale eventuale "cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo".

Inoltre le aziende che sono ospiti all'interno di spazi condivisi con altre aziende (cluster, poli tecnologici, co-working ecc.) devono seguire "primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con

questo documento. Le aziende che occupano spazi in condomini, si attengano anche alle eventuali istruzioni fornite dall'Amministratore".

Riprendiamo dal documento la tabella con la composizione degli scenari:

Nel **primo scenario (bassa probabilità di diffusione del contagio)** ? "ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "bassa" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)" - il Datore di Lavoro "ritiene, al minimo, di adottare le seguenti **misure di prevenzione e protezione**:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell'opuscolo di cui all'Allegato 1 del presente documento;
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del 'decalogo' estraibile dall'Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle 'istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani' estraibile dall'Allegato 1 del presente documento;
- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione".

Si applicano, invece, "le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda/ Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario".

Veniamo al **secondo scenario (media probabilità di diffusione del contagio)**.

In tale scenario ? "ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire 'media' la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti **misure di prevenzione e protezione**:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese 'The Lancet');
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione".

Veniamo al **terzo scenario (elevata probabilità di diffusione del contagio)** "ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire 'elevata' la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)".

In questo scenario il Datore di Lavoro "ritiene, al minimo, di adottare le seguenti **misure di prevenzione e protezione**:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali;
- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto.
- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro".

Ricordando che, analogamente a quanto detto per il primo, anche per il secondo e terzo scenario si possono applicare le misure dello scenario successivo, veniamo, infine, al **quarto scenario (molto elevata probabilità di diffusione del contagio)**.

Lo scenario è "ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire 'molto elevata' la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)".

In questa situazione il Datore di Lavoro "ritiene, al minimo, di adottare le seguenti **misure di prevenzione e protezione**:

- Tutte le misure indicate per Scenario 3;
- Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori;
- Valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato".

L'indice del documento

Rimandando alla lettura integrale del documento, ne riportiamo anche l'indice:

SOMMARIO

DEFINIZIONE DEL VIRUS ? Informativa preliminare

RICHIESTE NORMATIVE

PREREQUISITO

SCENARIO 1 ? BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

SCENARIO 2 ? MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

SCENARIO 3 ? ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

SCENARIO 4 ? MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

ALLEGATO 1 ? OPUSCOLO INFORMATIVO

ALLEGATO 2 ? SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO

Tiziano Menduto

NB: In relazione ai successivi articoli pubblicati sul tema dell'eventualità di aggiornare o meno la valutazione dei rischi in relazione al coronavirus, riportiamo una breve dichiarazione degli autori del documento.

"Indipendentemente dalle motivazioni giuridiche che rendano necessario o meno un DVR per tale situazione, preso atto dello scambio di idee tra i lettori, i redattori ritengono doveroso sottolineare che il modello allegato:

- *non è stato messo in vendita su alcun canale, né multimediale né fisico;*
- *è stato fornito a questa testata esclusivamente per spirito di condivisione, senza che fosse previsto alcun "ritorno" dalla sua pubblicazione, né economico, né pubblicitario, né sotto qualunque altra forma che potesse rendere vantaggi ai redattori o a società ad essi collegate;*
- *per puro amore di informazione, si comunica che nessun esborso economico è stato richiesto dai redattori alla propria clientela per la redazione/fornitura del fascicolo, sia esso necessario o meno in stretto senso normativo".*

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

"[Valutazione del rischio biologico. Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 \(cosiddetto 'coronavirus'\) causa della malattia Covid-19 \(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.\)](#)", a cura dell'Ing. Andrea Ravanelli, del Dott. Fabio Di Lorenzo e della Dott.essa Irene Aguzzi (formato DOC, 591 kB).

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it